



**REGIONE CALABRIA**

***Regolamento Regionale del 5 novembre 2013, n. 10***

**REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 3 SETTEMBRE 2012, N. 39,  
RECANTE: "ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS-VIA-AIA-VI"  
PUBBLICATA SUL BUR N. 16 DELL'1/9/2012, S. S. N. 2 DELL'11/9/2012.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale 20 novembre 2015, n. 15, al regolamento regionale 16 gennaio 2017, n. 1, al regolamento regionale 10 settembre 2019, n.18, al regolamento regionale 31 ottobre 2019, n. 20, al regolamento regionale 4 aprile 2023, n. 4, al regolamento regionale 24 gennaio 2024, n. 1, al regolamento regionale 4 marzo 2024, n. 2 e al regolamento regionale 30 dicembre 2024, n. 16.

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL  
PRESENTI TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

## PARTE PRIMA: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA S.T.V.

### Art. 1<sup>1</sup>

#### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la Struttura tecnica di valutazione (di seguito: STV) di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI), e successive modifiche e integrazioni, e gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui alla medesima legge regionale.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le Strutture tecniche di valutazione straordinarie (di seguito: STVS), istituibili in via eccezionale ed in aggiunta alla Struttura tecnica di valutazione di cui al comma 1, con il compito di definire i procedimenti pendenti in materia di valutazione ambientale e di emettere i relativi pareri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*septies*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39.

### Art. 2

#### Composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VIA-VAS-IPPC-VI

1. La Struttura tecnica di valutazione è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da *diciannove*<sup>2</sup> componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato:
  - a) *due componenti*<sup>3</sup> con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
  - b) *due componenti*<sup>4</sup> con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
  - c) *due componenti*<sup>5</sup> con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
  - d) *due componenti*<sup>6</sup> con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
  - e) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
  - f) *due componenti*<sup>7</sup> con adeguata professionalità in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
  - g) un componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;

<sup>1</sup> Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2017

<sup>2</sup> L'art.1 comma 1 lett. a) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito la parola "tredici" con la parola "diciannove".

<sup>3</sup> L'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito le parole "un componente" con le parole "due componenti".

<sup>4</sup> L'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito le parole "un componente" con le parole "due componenti".

<sup>5</sup> L'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito le parole "un componente" con le parole "due componenti".

<sup>6</sup> L'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito le parole "un componente" con le parole "due componenti".

<sup>7</sup> L'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito le parole "un componente" con le parole "due componenti".

- h) un componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
- i) un componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
- l) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
- m) un componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
- n) *due componenti*<sup>8</sup> con adeguata professionalità in materia di energie alternative;
- o) un componente, quale rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACAL), individuato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito di una terna formata dal legale rappresentante dall'ARPACAL tra dipendenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze in materia di valutazione ambientale.<sup>9</sup>

2. (abrogato)<sup>10</sup>

3. (abrogato)<sup>11</sup>

4. Alle sedute e all'attività della S.T.V., ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti o consulenti individuati dal Dirigente Generale nel rispetto dei limiti, anche di spesa, nonché delle procedure vigenti in materia, ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata, ivi compresa l'A.R.P.A.CaL, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni la cui presenza sia prescritta dalla legge.

5. Il Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>12</sup> definisce con A.R.P.A.CaL. le modalità relative al supporto dell'Agenzia in ordine ai procedimenti di cui al presente regolamento, nonché alla successiva attività di monitoraggio e controllo di competenza istituzionale della stessa Agenzia.

#### Art. 2 bis<sup>13</sup>

##### Istituzione della Struttura tecnica di valutazione straordinaria in materia di valutazione ambientale strategica

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla definizione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS pendenti e di emettere i relativi pareri, è istituita, in via eccezionale, in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, una Struttura tecnica di valutazione straordinaria in materia di valutazione ambientale strategica (di seguito: STVS-VAS).

2. La STVS-VAS è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da dieci componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato:

- a) due componenti con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
- b) due componenti con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

---

<sup>8</sup> L'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024 ha sostituito le parole "un componente" con le parole "due componenti".

<sup>9</sup> Comma sostituito dall'articolo 1 comma 1 del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2017

<sup>10</sup> **Comma abrogato dall' art.4 del Regolamento regionale n. 4 del 4 aprile 2023. Precedentemente il testo così recitava:** "Ai soli fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a V.A.S., alle sedute della S.T.V., in relazione alla valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale, sono presenti anche, a titolo consultivo e senza il diritto di voto, n. 5 componenti designati dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio".

<sup>11</sup> **Comma abrogato dall' art.4 del Regolamento regionale n. 4 del 4 aprile 2023, precedentemente sostituito dall'articolo 1 comma 2 del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2017. Il testo così recitava:** "Ai soli fini della valutazione ambientale strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale partecipa alle sedute della STV, a titolo consultivo e senza diritto di voto, personalmente o per delega, il dirigente del settore urbanistica".

<sup>12</sup> Punto così modificato dalla lettera a) del Regolamento regionale n. 15 del 20/11/2015

<sup>13</sup> Articolo sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2017

- c) un componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
  - d) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
  - e) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
  - f) un componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
  - g) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;
  - h) un componente, quale rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACAL), individuato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito di una terna formata dal legale rappresentante dall'ARPACAL tra dipendenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze in materia di valutazione ambientale.
3. Allo svolgimento dei lavori della STVS-VAS si applicano l'articolo 2, commi<sup>14</sup> 4 e 5, nonché gli articoli 5 e 6.
4. Alla STVS-VAS sono attribuiti i procedimenti di cui al comma 1 pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017). La STVS-VAS cessa l'attività, ed è automaticamente soppressa, con la definizione dei procedimenti predetti.

### Art. 3<sup>15</sup>

#### Individuazione dei componenti delle Strutture Tecniche di Valutazione

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la STV, i componenti della stessa sono individuati, mediante procedura selettiva, tra i soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a n):
- a) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *bis*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44, dipendenti di ruolo, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, e rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore all'ottanta per cento, della Regione Calabria o degli enti strumentali e dipendenti della Regione;
  - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *ter*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44:
    - 1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;
    - 2) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.
2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base di un avviso pubblico, approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, nel quale sono indicati il numero dei componenti da individuare, i requisiti relativi alle conoscenze ed esperienze prescritte, i criteri di selezione nonché i tempi e le modalità di svolgimento della selezione medesima.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato, a cura del dirigente generale, sul portale tematico "www.regione.calabria.it/ambiente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché, su richiesta del dirigente generale suddetto, sul portale tematico "www.regione.calabria.it/personale".
4. Le manifestazioni d'interesse relative all'avviso pubblicato ai sensi del comma 3 sono indirizzate al dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, il quale individua i componenti della STV prioritariamente tra i soggetti che partecipano alla procedura ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *bis*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della selezione di cui al primo periodo, i componenti della STV sono individuati tra i soggetti partecipanti alla procedura medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *ter*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44.

<sup>14</sup> Comma modificato dall' art.1 del Regolamento regionale n. 4 del 4 aprile 2023. Precedentemente il testo così recitava: "Allo svolgimento dei lavori della STVS-VAS si applicano l'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché gli articoli 5 e 6."

<sup>15</sup> Articolo sostituito dall'articolo 4 del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2017

5. Il dipartimento competente in materia di gestione delle risorse umane assegna al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, su richiesta del dirigente generale di tale dipartimento, i dipendenti di ruolo della Regione Calabria, selezionati ai sensi del comma 4, in servizio presso altro dipartimento.

6.<sup>16</sup> I componenti della STV vengono nominati per un periodo di *anni uno prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di tre*, salva revoca dell'incarico per mancato raggiungimento dei *target* previsti dagli obiettivi assegnati dal presidente, per scarso rendimento o per assenze in misura superiore al trenta per cento, su base trimestrale, delle sedute dei gruppi di lavoro e della STV in composizione plenaria. *La permanenza nelle medesime funzioni dei componenti che siano dipendenti regionali, non può comunque superare il periodo massimo previsto dal Piano anticorruzione.*

7. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche ai componenti della Struttura Tecnica di valutazione straordinaria, sostituendo alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a n), quelle di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettere da a) a g);

b) costituiscono deroga al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 6 (Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta regionale).

#### Art. 4

##### Funzionamento della S.T.V.

1. L'attività della S.T.V. si articola, di norma, in attività istruttorie preliminari alla valutazione ed attività di valutazione plenaria.

2. Le attività istruttorie preliminari, che possono essere omesse qualora il Presidente lo ritenga opportuno, sono effettuate da gruppi di lavoro individuati dal Presidente in seno ai componenti della S.T.V. Nell'ambito dei componenti del gruppo di lavoro, il Presidente, *tenuto conto delle professionalità in relazione all'oggetto della valutazione, nomina un relatore che coordina le attività di cui all'articolo 6.*<sup>17</sup>

3. Le attività di valutazione plenaria sono effettuate in apposite sedute della S.T.V., convocate, dal Presidente, anche mediante calendario periodico. La S.T.V. non costituisce un organo collegiale perfetto e le relative sedute sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Presidente distribuisce, tenuto conto delle professionalità in relazione all'oggetto della valutazione, le pratiche tra i componenti della S.T.V., singoli o per gruppi di lavoro per come definiti dal comma 2; inoltre, può istituire gruppi di lavoro per le attività di interesse della S.T.V., individuando un componente del gruppo con funzioni di coordinamento interno;

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, e nel rispetto della vigente normativa in materia, la S.T.V. ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

6. Al fine del suo funzionamento le somme introitate dalla Regione quali oneri istruttori previsti agli artt. 8, 9, 10, 11 <sup>18</sup> potranno essere destinate all'acquisto di arredi e strumentazione informatica. Alle procedure di acquisto e di liquidazione provvederà il dirigente competente del Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>19</sup> nel rispetto della normativa in materia.

<sup>16</sup> Comma modificato dall'art.1 del Regolamento regionale n.18 del 10/9/2019

<sup>17</sup> Secondo periodo del comma 2 modificato dall'art. 2 del Regolamento Regionale n.18 del 10/9/2019

<sup>18</sup> **Comma modificato dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 4 del 4 aprile 2023. Precedentemente il testo così recitava:** *“Al fine del suo funzionamento le somme introitate dalla Regione quali oneri istruttori previsti agli artt. 8, 9, 10, 11 - fatto salvo quanto necessario per le finalità di cui al successivo art. 12 - potranno essere destinate all'acquisto di arredi e strumentazione informatica. Alle procedure di acquisto e di liquidazione provvederà il dirigente competente del Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>18</sup> nel rispetto della normativa in materia”*

<sup>19</sup> Punto così modificato dalla lettera a) del Regolamento regionale n. 15 del 20/11/2015

## Art. 5<sup>20</sup> Compiti della STV

1. Alla S.T.V., in relazione ai procedimenti di valutazione ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:

- a) svolgere disamina istruttoria dei progetti da sottoporre a *valutazione preliminare (prescreening)* a verifica di assoggettabilità (screening) a VIA e a VAS, a valutazione di impatto ambientale, a valutazione di incidenza e a valutazione ambientale strategica, *secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze*;
- b) esprimere parere, terminata la disamina istruttoria, in relazione alle fasi di:
  - a0) *valutazione preliminare (prescreening)*;
  - a) *verifica di assoggettabilità (screening)*;
  - b) *definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (scoping)*;
  - c) *valutazione di impatto ambientale*;
  - d) *Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i SIC/ZSC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 s.m.i.*;
  - e) *valutazione ambientale strategica*;
- c) esprimere pareri, ove richiesto, in merito *all'esito delle* attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti *di cui agli articoli 28 e 29 decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

2. La S.T.V. ha inoltre il compito di:

- a) esprimere parere ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA. di competenza statale;
- b) supportare il Dipartimento per definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi ambientali;
- c) supportare il Dipartimento per effettuare proposte all'Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure;
- d) coadiuvare l'Autorità Competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati.
- e) *effettuare l'istruttoria tecnica delle istanze relative ai procedimenti di VIA di competenza regionale, di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificando le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico;*
- f) *nei procedimenti di cui alla lettera e), richiedere, ove necessario, documentazione suppletiva al proponente, effettuare eventuali verifiche e sopralluoghi e rilasciare il proprio parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, in seno alla conferenza di servizi svolta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
- g) *istruire le istanze relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA, per i quali la regione è individuata quale Autorità competente, ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, così come modificato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104. La disamina istruttoria e l'espressione dei pareri sulle istanze di cui alla presente lettera si svolgono secondo le procedure ordinarie previste dagli articoli 19 e 23 del D.Lgs. 152/2006* <sup>21</sup>

## Art. 6<sup>22</sup> Attività della STV

1. La disamina istruttoria e la valutazione della S.T.V. consistono nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi ambientali e favoriscono il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente.

2. Per l'adeguato svolgimento di tali attività, la S.T.V. acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione ai singoli procedimenti.

<sup>20</sup> L'art.5 è modificato dall'art. 3 del Regolamento Regionale n.18 del 10/9/2019

<sup>21</sup> **Lettera aggiunta dal comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento regionale n. 16 del 30 dicembre 2024**

<sup>22</sup> L'art.6 modificato dall'art. 4 del Regolamento Regionale n.18 del 10/9/2019

3. Per lo svolgimento di quanto previsto nel presente regolamento, la S.T.V. può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare *il piano* o il progetto, *udendo* eventualmente anche gli enti competenti ed il pubblico interessato.
4. La disamina istruttoria e la valutazione hanno le seguenti finalità:
  1. accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;
  2. esaminare dichiarazioni, certificazioni ed ulteriore documentazione relative:
    - a) alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;
    - b) alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
  3. valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
  4. valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;
  5. valutare la coerenza delle alternative esaminate;
  6. valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.
5. Nell'ambito dell'attività di disamina istruttoria e della valutazione plenaria, la S.T.V. può procedere, ove ritenuto necessario o opportuno:
  1. ad accertamenti di ufficio;
  2. ad espletare eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;
  3. a richiedere al committente o all'autorità proponente atti, documenti, ed informazioni relativi al progetto o *agli studi* ambientali.

## **Art. 7**

### **Competenze ulteriori della STV in materia di AIA**

1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ferme restando le competenze degli uffici preposti del Dipartimento in ordine al procedimento, la S.T.V. ha i seguenti compiti:
  - a) esamina le domande pervenute e trasmesse dal Dipartimento, in particolare verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente, le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA;
  - b) segnala al Dipartimento l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - c) predisporre ed effettuare eventuali verifiche e sopralluoghi, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dipendente;
  - d) elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AIA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;
  - e) svolge attività di supporto alla Direzione Generale e ai Settori interessati, ove richiesto su specifiche questioni attinenti alle materie di competenza della S.T.V..
2. Qualora una pratica sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale (VIA), la S.T.V. svolge, oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

## **PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

## Art. 8

### Determinazione degli oneri nei procedimenti di valutazione ambientale

1. Con riferimento ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, specificati per come segue:
  - a. la parte fissa è quantificata in euro 800,00 (ottocento/00) per ogni istanza;
  - b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,0005 (0,5 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). Il costo complessivo dell'opera, per come ora determinato, viene attestato nel quadro tecnico-economico redatto e sottoscritto dal tecnico progettista e controfirmato dal legale rappresentante della ditta proponente).
2. Con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), gli oneri istruttori dovuti sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile, determinati per come segue:
  - a. la parte fissa è quantificata in euro 1.200,00 (milleduecento/00) per ogni istanza;
  - b. la parte variabile è determinata in misura pari allo 0,001 (1 x mille) del valore dell'opera (costituito dalla somma del costo dei lavori, delle opere di mitigazione e delle spese generali). Il costo complessivo dell'opera, per come ora determinato, viene attestato nel quadro tecnico-economico redatto e sottoscritto dal tecnico progettista e controfirmato dal legale rappresentante della ditta proponente).
3. Qualora, all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), venga stabilito di sottoporre il procedimento a VIA, dagli oneri istruttori determinati a norma del comma 2 del presente articolo viene detratto l'importo degli oneri istruttori versati per la verifica di assoggettabilità a norma del comma 1 del presente articolo.
4. Gli oneri istruttori per le varianti progettuali e per le istanze di valutazione preliminare (*prescreening*)<sup>23</sup> sono dovuti, all'atto della presentazione dell'istanza, in misura fissa, determinati in euro 500,00 (cinquecento/00). Ove l'amministrazione ravvisi la sostanzialità della variante, gli oneri dovuti sono il 30% di quelli dovuti per il procedimento originario di compatibilità ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA); in tal caso, gli oneri già versati in sede di istanza sono computati quali acconto.
5. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>24</sup> vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.
6. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

## Art. 9

### Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale strategica

1. Per l'istruttoria di piani o programmi da assoggettare a verifica di assoggettabilità o a V.A.S., gli oneri da versare da parte dell'autorità procedente o del proponente sono determinati in funzione delle caratteristiche del piano o del programma da valutare, secondo i criteri e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., vengono determinati i seguenti oneri istruttori da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale o del progetto:
  - a. per piani e programmi relativi a piccole aree o per varianti parziali di piani e programmi, gli oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sono dovuti in misura fissa, che viene determinata in euro 1,000,00 (mille/00).
  - b. ove la verifica di assoggettabilità a V.A.S. interessi progetti anche non esecutivi, gli oneri istruttori vengono determinati sulla base del valore dell'opera da realizzare, per come

<sup>23</sup> Parole inserite al comma 4 dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 18 del 10/9/2019

<sup>24</sup> Punto così modificato dalla lettera a) del Regolamento regionale n. 15 del 20/11/2015

determinato dall'art. 8, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., o dall'art. 11 relativamente alla Valutazione d'incidenza. Ove venga attivato il procedimento di V.A.S., l'importo sarà portato eventualmente a conguaglio con quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Con riferimento al procedimento di V.A.S., gli oneri istruttori, da versare all'atto della presentazione del rapporto preliminare ambientale, vengono determinati in misura fissa per come segue:
  - a. euro 1.000,00 (mille) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  - b. euro 2.000,00 (duemila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.000 15.000 abitanti;
  - c. euro 4.000,00 (quattromila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.000 50.000 abitanti;
  - d. euro 5.000,00 (cinquemila) per i piani e i programmi riguardanti una popolazione superiore a 50.000 abitanti.
4. Per le altre tipologie di piani, diversi dai PSC/PSA, il calcolo delle spese istruttorie dovranno essere determinate sulla base del range di popolazione asservita secondo le determinazioni sopra indicate.
5. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>25</sup> vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.
6. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

#### **Art. 10<sup>26</sup>**

##### **Determinazione degli oneri per i procedimenti autorizzatori**

1. Le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze di A.I.A. di competenza regionale sono definite dall'Allegato A) al presente regolamento. In ogni caso, le somme versate ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i. si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere l'eventuale conguaglio ove dall'applicazione delle tariffe risulti una differenza.
2. Qualora il procedimento di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comprenda AIA e VIA, gli oneri istruttori sono determinati dalla somma degli oneri istruttori per i relativi singoli procedimenti.
3. Per le istanze già presentate alla data di entrate in vigore del presente regolamento, si applica quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 337 del 22 Luglio 2011.
4. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>27</sup> sono aggiornati la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, anche in merito alle volture. L'assenza o l'incompletezza di tali documenti è causa di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza. Sempre con decreto dirigenziale vengono disciplinate le modalità del versamento degli oneri istruttori, il cui mancato versamento è parimenti motivo di irricevibilità dell'istanza.

#### **Art. 11**

##### **Determinazione degli oneri per i procedimenti di Valutazione di Incidenza**

1. Gli oneri istruttori relativi alla procedura di valutazione di incidenza sono a carico del proponente. A tal fine, contestualmente alla presentazione del piano, programma o progetto per la valutazione di incidenza, il proponente deve allegare una dichiarazione attestante il valore dell'intervento.

<sup>25</sup> Punto così modificato dalla lettera a) del Regolamento regionale n. 15 del 20/11/2015

<sup>26</sup> Articolo così modificato dall'art.6 del Regolamento regionale n. 18 del 10/9/2019

<sup>27</sup> Punto così modificato dalla lettera a) del Regolamento regionale n. 15 del 20/11/2015

2. Per i due livelli di valutazione progressiva denominati rispettivamente Screening Specifico e Valutazione appropriata, l'importo è dovuto in somma fissa secondo i parametri di seguito specificati:

a) Screening Specifico:

- € 200,00 (duecento/00) per interventi di valore inferiore a € 200.000,00;
- €350,00 (trecentocinquanta/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 e € 1.000.000,00;
- € 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore superiore a € 1.000.000,00.

b) Valutazione appropriata:

- € 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore inferiore a € 200.000,00;
- € 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 e € 1.000.000,00;
- € 3.000,00 (tremila/00) per interventi di valore superiore a € 1.000.000,00.

La somma versata a titolo di oneri istruttori per lo screening specifico di cui alla lettera a) è decurtata da quella dovuta, ai sensi di quanto previsto alla lettera b), a titolo di oneri istruttori per la Valutazione appropriata>><sup>28</sup>.

3. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio<sup>29</sup> vengono disciplinate la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo, specificando i documenti la cui assenza, incompletezza o inesattezza determini irricevibilità o l'ammissibilità dell'istanza, nonché le modalità di versamento degli oneri istruttori.

4. Il presente articolo si applica alle istanze presentate a decorrere dalla sua entrata in vigore dello stesso; per quelle già presentate si applica la disciplina vigente all'epoca dell'inoltro.

#### **Art. 11-bis<sup>30</sup>**

##### **Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32**

1. Nel caso in cui la Regione venga individuata quale Autorità competente per lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o per la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, così come modificato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11, sono dovuti gli oneri istruttori previsti dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

2. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana vengono disciplinati la modulistica e gli allegati da presentare all'amministrazione relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo.<sup>31</sup>

#### **Art. 12**

##### **Determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso (abrogato)<sup>32</sup>**

<sup>28</sup> **Comma sostituito dall' art. 3 del Regolamento regionale n. 4 del 4 aprile 2023. Precedentemente il testo così recitava:**  
"L'importo è dovuto in somma fissa, secondo i parametri di seguito specificati:

[€ 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore di valore fino ad € 200.000,00] € 500,00 (cinquecento/00) per interventi di valore fino ad € 200.000,00; € 1.000,00 (mille/00) per interventi di valore compreso tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00; € 3.000,00 (tremila/00) per interventi di valore superiore ad € 1.000.000,00."

<sup>29</sup> Punto così modificato dalla lettera a) del Regolamento regionale n. 15 del 20/11/2015

<sup>30</sup> **Articolo inserito dall'art. 2 dal Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024.**

<sup>31</sup> **Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 16 del 30 dicembre 2024**

<sup>32</sup> **Articolo abrogato dall' art. 4 del Regolamento regionale n. 4 del 4 aprile 2023, precedentemente sostituito dall'articolo 5 del Regolamento regionale n. 1 del 16/01/2017. Il testo così recitava:**

"1. Ai fini del presente articolo si intende per "importo massimo erogabile":

a) per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, l'importo del trattamento economico accessorio commisurato, su base trimestrale, all'importo previsto per i componenti delle strutture ausiliarie di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

**Art. 12-bis<sup>33</sup>****Determinazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti strumentali della regione utilizzati presso la Struttura Tecnica di valutazione (S.T.V.)**

1. L'importo del trattamento economico accessorio dei dipendenti di enti strumentali della Regione, utilizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, presso la Struttura Tecnica di Valutazione, è commisurato al numero dei procedimenti definiti su base trimestrale, entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie dal regolamento regionale n. 8 del 31 maggio 2022 "Regolamento Strutture ausiliarie, ex art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7".
2. Per la finalità di cui al comma 1, il presidente della Struttura Tecnica di Valutazione applica all'importo massimo erogabile la percentuale relativa al rapporto tra il numero dei procedimenti definiti nel trimestre di riferimento e il numero dei procedimenti assegnati per il trimestre medesimo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori dovuti ai sensi delle disposizioni della parte seconda del presente regolamento.

**PARTE TERZA: DISPOSIZIONI IN TEMA DI ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 13****Abrogazioni al Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, s.m.i.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.:
  - a) art. 6, relativamente ai commi 1 e 2-bis;
  - b) art. 9, commi 1, 2, 2-bis e 3;
  - c) art. 19;
  - d) art. 35, relativamente al comma 2.
2. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della STV sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 s.m.i.:
  - a) art. 2, relativamente ai commi 3 e 4;
  - b) art. 3;
  - c) art. 3-bis, introdotto con DGR n. 701 del 29.10.2010;
  - d) art. 11, relativamente al comma 1;
  - e) art. 17;

---

b) per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, l'importo del compenso commisurato, su base trimestrale, all'importo previsto per i componenti delle strutture ausiliarie di cui alla lettera a) maggiorato del cinquanta per cento.

2. Il presidente della STV:

a) predetermina per ciascun mese, entro il giorno 20 del mese precedente, i procedimenti da definire, tenuto conto anche della complessità dei medesimi, e lo comunica nel medesimo termine ai componenti della Struttura

b) entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre:

1) quantifica il numero dei procedimenti definiti nel trimestre di riferimento e la percentuale relativa al rapporto tra tale numero e quello risultante, per detto trimestre, dalla programmazione di cui alla lettera a);

2) determina il trattamento economico accessorio spettante ai componenti della STV ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quinquies, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, e il compenso previsto per i componenti ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 1, applicando all'importo massimo erogabile la percentuale di cui al numero 1).

3. Il presente articolo:

a) si applica anche alla determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso dei componenti della STVS-VAS;

b) non si applica ai dirigenti del ruolo della Regione Calabria facenti parte a qualsiasi titolo della STVS e della STVS-VAS."

<sup>33</sup> **Articolo inserito dall'art. 1 dal Regolamento regionale n. 2 del 4 marzo 2024.**

- f) art. 18;
  - g) art. 18-bis, introdotto con DGR n. 701 del 29.10.2010;
  - h) art. 21, relativamente al comma 6;
  - i) art. 29;
  - j) art. 34;
  - k) art. 34-bis, introdotto con DGR n. 701 del 29.10.2010;
  - l) art. 36, relativamente al comma 5.
3. A decorrere dall'entrata in funzione della STV, ogni riferimento al Nucleo VIA-VAS-IPPC del medesimo regolamento n. 3/2008 deve intendersi alla STV

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. Gli artt. 4, 5, 6, 7 e 13 comma 2, si applicheranno contestualmente all'effettiva entrata in funzione della STV.

**Allegato A (rif. art. 10)<sup>34</sup>****REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Ambiente e Territorio****MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE DA VERSARE PER LE ISTANZE  
ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI AIA REGIONALE, AI SENSI DEL TITOLO IIIbis DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i.***Premessa*

Nel presente allegato vengono fornite le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istruttorie AIA di competenza regionale, in attuazione della normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".

Tali specifiche sono previste dall'art. 10, comma 3 del D.M. 06/03/17 il quale dispone che "...le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari...".

**Criteria da considerare ai fini del calcolo della tariffa**

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse e non, come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Nella determinazione del numero di emissioni e degli inquinanti, di cui alle voci **CAria** e **CH2O**, il proponente è tenuto ad adottare i seguenti criteri:

- i punti di emissione da considerare significativi, ai fini della corretta determinazione della tariffa, sono quelli ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in AIA, nel quale saranno conteggiate in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento. Vanno escluse dal conteggio delle "fonti di emissioni in aria" le emissioni in atmosfera provenienti da impianti o attività indicate all'art. 269, comma 14, ed all'art. 272, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006. Vanno inseriti nel conteggio gli scarichi idrici soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

Si precisa che le fonti di emissione o gli scarichi per i quali si chiede una deroga ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, vanno conteggiate due volte.

Vanno esclusi dal conteggio gli scarichi relativi a:

- a) acque reflue domestiche;
- b) acque meteoriche dei pluviali derivanti da superfici coperte o da acque di seconda pioggia;
- c) scarichi di emergenza quali troppo pieni o valvole di sicurezza sugli allacciamenti alla pubblica

<sup>34</sup> Allegato sostituito integralmente dall'art.1 del Regolamento regionale n. 20 del 31.10.2019

- fognatura per la sicurezza della stessa o del corpo idrico superficiale o della falda sotterranea;
- d) da scarichi di condensa di soli compressori o acque di raffreddamento indiretto di impianti produttivi o similari.

Il numero di inquinanti da considerare come significativi sono quelli inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, distinguendo fra quelli da regolamentare in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio), avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute nelle “*Linee guida per l’identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili*” e nei Brefs comunitari, indipendentemente dal loro stato di approvazione. Il numero di inquinanti significativi ai fini del contenimento/riduzione degli impatti non può essere inferiore a quello indicato nelle tabelle di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I al DM 58/2017.

Con riferimento al calcolo delle componenti  $C_{Aria}$  e  $C_{H_2O}$ , nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all’autorità competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo delle componenti  $C_{Aria}$  e  $C_{H_2O}$  assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo. Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali relativi a 4 inquinanti significativi e cinque relativi a 11 inquinanti significativi, il gestore potrà calcolare  $C_{Aria}$  sommando i contributi dei due gruppi ( $C_{Aria}=2.850,00 \text{ €} + 17.500,00 \text{ €} = 20.350,00 \text{ €}$ ) o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti ( $C_{Aria}=24.000,00 \text{ €}$ ).

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti di cui al punto n. 4 degli allegati I e II del D.M. 58/2017, qualora non sia specificato il quantitativo giornaliero, devono essere considerate le quantità medie giornaliere di rifiuti sottoposte ad operazioni R o D calcolate con riferimento alla capacità massima dell’impianto.

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 300,00 € nel caso di rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale dell’AIA (allegato I al D.M. 58/2017), e pari a 150,00 € per le istruttorie connesse al rinnovo dell’AIA (allegato II al D.M. 58/2017).

Sono da escludersi dal calcolo dei costi istruttori i fanghi utilizzati in agricoltura.

Nella determinazione dei costi istruttori per la verifica della ulteriore disciplina in materia ambientale (**CCA, CRI, CEM, COD, CST e CRA**), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando le informazioni contenute nella tabella inerente gli impianti tipicamente interessati di cui al punto n. 5 degli allegati I e II al D.M. 58/2017.

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS i costi istruttori sono ridotti degli importi indicati nelle relative tabelle (**CSGA**) di cui al punto n. 6 degli allegati I e II al D.M. 58/2017, che non sono cumulabili tra loro, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, a seguito di modifica sostanziale o per i rinnovi.

Per particolari forme di presentazione della domanda (**Cdom**), si applicano le riduzioni, cumulabili tra loro, indicate nelle relative tabelle di cui al punto n. 7 degli allegati I e II al D.M. 58/2017, con riferimento al rilascio di autorizzazione ambientale integrata per gli impianti nuovi, a seguito di modifica sostanziale o per i rinnovi.

**Calcolo singole voci di tariffa di cui all'Allegato I al D.M. 58/2017**

**“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a *rilascio e/o aggiornamento per modifica sostanziale* di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame”**

**Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda: CD**

La tariffa relativa al costo istruttorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (**CD**), è pari a 1.250,00 € per gli “impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Grandi imprese. La tariffa **CD** è ridotta a 500,00 € per gli “impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese” e a 250,00 € per le “Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi”.

<b>Tipo impianto</b>		<b>CD</b>
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi.	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 105/15 e s.m.i.	1.250,00 €
	Grandi imprese	1.250,00 €
	Medie e Piccole imprese	500,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi)	250,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al DM 18 aprile 2005.

**Costi istruttori di cui ai Punti 2 (CAria), 3 (CH2O), 4 (CRP e CRnP), 5 (CCA, CRI, CEM, COd, CST,e CRA)**

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno pari, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi in euro indicati nelle tabelle seguenti.

**Costo istruttorio di cui al Punto 2: CAria**

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria + Numero di fonti per le quali si chiede applicazione deroga					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	300					
da 1 a 4 inquinanti	1.000	1.850	2.850	4.350	6.200	17.750
da 5 a 10 inquinanti	1.800	4.100	6.000	7.500	12.000	30.000
da 11 a 17 inquinanti	4.350	10.000	17.500	24.000	30.000	49.500
più di 17 inquinanti	5.000	11.500	24.000	45.000	51.000	73.500

**Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O**

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi + Numero scarichi per i quali si chiede applicazione deroga			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	75	150		600
da 1 a 4 inquinanti	1.425	2.250	3.000	7.500
da 5 a 7 inquinanti	2.625	4.200	6.300	12.000
da 8 a 12 inquinanti	3.450	5.700	8.700	15.000
da 13 a 15 inquinanti	5.250	11.250	22.500	43.500
più di 15 inquinanti	6.750	15.000	30.000	45.000

**Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP**

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	750	1.500	3.300	4.800	7.500	<b>CRP</b>
Rifiuti non pericolosi	0	375	750	1.800	2.700	4.500	<b>CRnP</b>

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 150 €.

**Costo istruttorio di cui al Punto 5:**

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttorio
Clima acustico	<b>CCA</b>	1.250
Tutela quantitativa della risorsa idrica	<b>CRI</b>	2.500
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	<b>Cem</b>	=====
Odori	<b>Cod</b>	500
Sicurezza del territorio	<b>CST</b>	1.000
Ripristino ambientale	<b>CRA</b>	3.000

Impianti interessati dalle componenti di cui al Punto 5

Ulteriore componente ambientale da considerare	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta
Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le

	attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti , ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

**Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti CSGA e per particolari forme di presentazione della domanda CDom**

Le modalità di riduzione del costo **CSGA**, per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1. *Impianti certificati UNI EN ISO 14001*: **CSGA** = 250,00 €
2. *Impianti registrati EMAS*: **CSGA** = 500,00 €

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Per quanto riguarda la “*Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda*” **CDom** si applicano le seguenti riduzioni, cumulabili tra loro:

1. Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente: **Cdom** = 500,00 €;
2. Domanda presentata in duplice copia informatizzata: **Cdom** = 250,00 €.

La tariffa complessiva per il **rilascio** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$\mathbf{TiNew} = \mathbf{CD} - \mathbf{CSGA} - \mathbf{CDom} + \mathbf{CAria} + \mathbf{CH2O} + \mathbf{CRP} + \mathbf{CRnP} + (\mathbf{CCA} + \mathbf{CRI} + \mathbf{CEM} + \mathbf{COD} + \mathbf{CST} + \mathbf{CRA})$$

La tariffa è ridotta ulteriormente:

- del 10% per le “Piccole Imprese”.
- del 20% per le “Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi”.

Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti.

**Tariffa istruttoria per rilascio e aggiornamento di autorizzazione integrata ambientale per modifica sostanziale**

La tariffa istruttoria relativa al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di **modifica sostanziale (Tims)** è calcolata secondo le indicazioni fornite in precedenza tenendo presente che si considerano solo le attività interessate dalla modifica sostanziale e non l'intero impianto, come indicato nel D.M. 58/2017.

**Calcolo singole voci di tariffa di cui all'Allegato II al D.M. 58/2017**

“Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale”

**Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda: CD**

La tariffa relativa al costo istruttorio per l'acquisizione e la gestione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (**CD**), è pari a 625,00 € per gli “impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Grandi imprese. La tariffa **CD** è ridotta a 400,00 € per gli “impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi e ricadenti nella definizione di Medie e Piccole imprese” e a 250,00 € per le “Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi”.

<b>Tipo impianto</b>		<b>CD</b>
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi (ex Allegato I del D. Lgs. 59/05) non ricadenti nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi.	Grandi impianti con attività ricadenti nel D. Lgs. 105/15 e s.m.i.	625,00 €
	Grandi imprese	625,00 €
	Medie e Piccole imprese	400,00 €
	Micro imprese e allevamenti zootecnici (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi)	250,00 €

Per l'identificazione di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese si fa riferimento ai criteri di cui al DM 18 aprile 2005.

**Costi istruttori di cui ai Punti 2 (CAria), 3 (CH2O), 4 (CRP e CRnP), 5 (CCA, CRI, CEM, COd, CST,e CRA)**

Le varie componenti delle voci di tariffa da versare saranno quindi pari, secondo i criteri di cui alla Parte Prima, agli importi in euro indicati nelle tabelle seguenti.

**Costo istruttorio di cui al Punto 2: CAria**

Numero di sostanze inquinante tipicamente e significativamente emessa dall'attività	Numero di fonti di emissione in aria+Numero di fonti per le quali si chiede applicazione deroga					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	150					
da 1 a 4 inquinanti	600	937,5	1.500	2.250	3.375	9.000

da 5 a 10 inquinanti	1.125	1.875	3.000	3.750	5.250	15.000
da 11 a 17 inquinanti	2.250	5.625	9.000	12.375	15.000	24.750
più di 17 inquinanti	2.625	6.000	12.000	22.500	25.500	36.750

**Costo istruttorio di cui al Punto 3: CH2O**

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi+Numero scarichi per i quali si chiede applicazione deroga			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	37,5	75		300
da 1 a 4 inquinanti	712,5	1.125	1.500	3.750
da 5 a 7 inquinanti	1.312,5	2.100	3.150	6.000
da 8 a 12 inquinanti	1.725	2.850	4.350	7.500
da 13 a 15 inquinanti	2.625	5.625	11.250	21.750
più di 15 inquinanti	3.375	7.500	15.000	22.500

**Costo istruttorio di cui al Punto 4: CRP e CRnP**

Tonnellate/giorno oggetto della domanda*	0	fino ad 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	Oltre 50	Sigla
Rifiuti pericolosi	0	375	750	1.650	2.400	3.700	<b>CRP</b>
Rifiuti non pericolosi	0	187,5	375	900	1.350	2.250	<b>CRnP</b>

Per gli impianti che effettuano esclusivamente operazioni di Deposito Temporaneo si applica una tariffa forfetaria pari a 75 €.

**Costo istruttorio di cui al Punto 5:**

Ulteriore componente ambientale da considerare	Sigla	Costo istruttoria
Clima acustico	<b>CCA</b>	625
Tutela quantitativa della risorsa idrica	<b>CRI</b>	1.250
Campi elettromagnetici (non applicabile in quanto inerente impianti di competenza statale)	<b>Cem</b>	=====
Odori	<b>Cod</b>	250
Sicurezza del territorio	<b>CST</b>	500
Ripristino ambientale	<b>CRA</b>	1.500

Impianti interessati dalle componenti di cui al Punto 5

<b>Ulteriore componente ambientale da considerare</b>	Impianti tipicamente interessati
Clima acustico	Tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ad eccezione di quelli che svolgono esclusivamente le attività 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche) e 6.7 (trattamento superficiale con solventi)
Tutela quantitativa delle risorse idriche	Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industrie della carta

Odori	Raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di materiali metallici, impianti chimici, impianti di gestione del rifiuto, concerie, industria alimentare, allevamenti, macelli, impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse, impianti per il trattamento superficiale con solventi e tutte le attività soggette all'art. 275 D. Lgs. 152/06
Sicurezza del territorio	Impianti collocati in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidenti rilevante
Ripristino ambiente	Impianti collocati in un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

**Riduzioni del costo istruttorio di cui al Punto 6 per analisi delle procedure di gestione degli impianti CSGA e per particolari forme di presentazione della domanda CDom**

Le modalità di riduzione del costo **CSGA**, per gli impianti che sono certificati UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, sono rideterminate nel seguente modo:

1. *Impianti certificati UNI EN ISO 14001*: **CSGA** = 125€
2. *Impianti registrati EMAS*: **CSGA** = 250€

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA, il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Per quanto riguarda la “*Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinata da particolari forme di presentazione della domanda*” **CDom** si applicano le seguenti riduzioni, cumulabili tra loro:

1. Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente: **Cdom** = 250€;
2. Domanda presentata in duplice copia informatizzata: Cdom = 125€.

La tariffa complessiva per il **rinnovo** di autorizzazione integrata ambientale, sarà quindi data dalla formula:

$$\mathbf{TiR} = \mathbf{CD} - \mathbf{CSGA} - \mathbf{CDom} + \mathbf{CAria} + \mathbf{CH2O} + \mathbf{CRP} + \mathbf{CRnP} + (\mathbf{CCA} + \mathbf{CRI} + \mathbf{CEM} + \mathbf{COd} + \mathbf{CST} + \mathbf{CRA})$$

La tariffa è ridotta ulteriormente:

- del 10% per le “Piccole Imprese”.
- del 20% per le “Micro imprese e impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi”.

Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti.

**Adeguamento all'Allegato III al D.M. 24/04/08**

“*Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di **modifiche non sostanziali**, anche a seguito di riesame*”

In relazione a quanto riportato all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi si individuano le seguenti

tipologie di modifiche non sostanziali:

- a) modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- b) modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'atto, la tariffa è calcolata nel seguente modo.

Tipo impianto		
Impianti dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi	2.000 €	Grandi imprese*
	1.000 €	Medie e Piccole
	500 €	Micro imprese* e allevamenti

\* ai sensi del DM 18 aprile 2005.

Le modifiche che NON comportano l'aggiornamento dell'atto, oggetto di sola comunicazione, non sono soggette a tariffa.

### **Adeguamento delle tariffe relative ai controlli**

Le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 del DM 6 marzo 2017, n. 58, devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPACal in base alle modalità di versamento descritte dall'Agenzia, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

A tal fine, nel rispetto dell'articolo 3 del DM 6 marzo 2017, l'attività di controllo da parte di ARPACal viene così articolata:

- a) la verifica "d'ufficio" della regolarità dei controlli/comunicazioni prevista all'art.3 comma 1 DM 58/2017, anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, comporta il pagamento della tariffa cosiddetta ( $T_{Uff}$ ) stabilita forfettariamente in 1.250 €, ad eccezione per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi per i quali è stabilita in 600€;
- b) la verifica "in campo" (visita ispettiva) del rispetto delle condizioni dell'AIA. La corrispondente tariffa è la ( $T_c$ ) di cui all'Allegato IV del DM 6 marzo 2017;
- c) per le eventuali attività analitiche previste durante la verifica in campo, la tariffa è la ( $T_A$ ) di cui all'Allegato V del DM 6 marzo 2017, da considerarsi in aggiunta alla ( $T_{Uff}$ ) o alla ( $T_c$ ).

La tariffa ( $T_{Uff}$ ) per le verifiche "d'ufficio" dovrà essere versata dai Gestori ad ARPACal entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al rilascio dell'AIA o entro la comunicazione prevista dall'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi.

La tariffa relativa alla verifica "in campo" ( $T_c$ ) dovrà essere versata dal Gestore entro sessanta giorni dalla notifica della relazione di cui all'art.29-decies, comma 5 del Dlgs. 152/2006, corredata dalla comunicazione da parte dell'Agenzia dell'importo da versare.

La tariffa relativa alle eventuali attività analitiche ( $T_A$ ) dovrà essere versata contestualmente ed in aggiunta alla  $T_c$ . La tariffa ( $T_{Uff}$ ) per le verifiche "d'ufficio" è ricompresa nella tariffa relativa alla verifica "in campo" ( $T_c$ ) per gli anni in cui viene svolta detta verifica.

Per il calcolo della Tariffa ( $T_A$ ) relativa alle visite da effettuarsi entro sei mesi dalla precedente ispezione in cui si è evidenziata una grave inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione (art.1, comma 1, lett.f) del DM 58/2017) si applica quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del medesimo decreto. L'importo da versare relativo alla tariffa ( $T_A$ ) sarà comunicato da ARPACal a valle del controllo effettuato e dovrà essere versato dal Gestore entro i successivi trenta giorni.

### Adeguamento all'Allegato IV al D.M. 58/2017

“Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni **controllo** (articolo 3, comma 1)”

La tariffa del singolo controllo Tc è calcolata in base ai seguenti criteri:

- a. per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini, di cui al punto n. 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi la tariffa dovuta per la necessaria attività di controllo è stabilita nell'importo fisso di **TC** = 1.250 euro.
- b. per tutti gli altri tipi di impianti, la tariffa **TC** è pari al maggiore dei seguenti importi:

1. € 2.500

2. [CAria + CH2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA+ CSME + CLDAR + CSUO)\*]€ + € 300

*\*sel'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente*

dove i coefficienti dei costi istruttori sono quelli indicati nelle tabelle individuate nell'allegato IV al DM 58/2017.

### Calcolo della riduzione dei costi in presenza di un Sistema di Gestione Ambientale

Per le aziende in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrate EMAS, è prevista una riduzione, **non cumulabile**, pari rispettivamente al 10% e al 25% della tariffa complessiva TC; in pratica, la riduzione viene calcolata moltiplicando la tariffa TC rispettivamente per 0,10 o 0,25.

### Criteri generali per il calcolo della tariffa dovuta per i controlli

La tariffa è calcolata sulla base delle componenti ambientali e gestionali oggetto di verifica, secondo quanto comunicato da ARPACal sulla base dei controlli effettuati. Tenendo presenti i criteri esposti per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi, le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico e di inquinamento delle acque sono calcolate nel modo seguente:

- i punti di emissione sono raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse;
- ad ogni raggruppamento si applica la tabella corrispondente dell'allegato IV del D.M. 58/2017, così come specificate dal presente provvedimento, ricavando l'importo ad esso relativo;
- la tariffa è calcolata come sommatoria degli importi ottenuti per ogni raggruppamento. La tariffa (T<sub>A</sub>) è aggiuntiva rispetto alla (T<sub>C</sub>).

### Adeguamento delle Tabelle IV.3 e IV.4

Per quanto concerne i costi inerenti la componente rifiuti (tabella IV.3 del D.M. 58/2017) e le ulteriori componenti ambientali da considerare (tabella IV.4 del D.M. 58/2017), si applicano integralmente le considerazioni e le specifiche sopra riportate relative ai punti 4 e 5 all'Allegato I al D.M. 58/2017.

## **Tariffa relativa ai controlli previsti dall'Allegato V al D.M. 58/2017**

*“Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di **prelievi ed analisi**”*

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 58/2017, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. medesimo. Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M., sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Calabria. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 58/2017, e quelle in uso nei laboratori ARPACal non siano coincidenti, seppure ugualmente certificate, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPACal, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 58/2017.

### **Modulistica**

Al fine di consentire la verifica della corretta applicazione degli oneri istruttori e dei costi relativi ai controlli di cui al D.M. 58/2017, come integrato con il presente provvedimento, il proponente dovrà allegare, alla quietanza di pagamento ed al modello di domanda, uno schema che quantifichi, per ogni coefficiente disaggregato della tariffa, il relativo quantitativo pagato dalla Ditta stessa, oltre a dichiarazione asseverata (“Autocertificazione”) del gestore prevista all'art. 2 del DM 58/2017, redatte sulla base dei modelli sotto riportati, con i quali il proponente definisce la categoria di appartenenza ai sensi del DM 18 aprile 2005, nonché la autodichiarazione dei punti di emissione o di scarico dell'impianto e delle caratteristiche ambientali dello stesso.

**ALLEGATO A**

## Dichiarazione circa l'appartenenza alla categoria di PMI

Il sottoscritto ..... nato/a il ..... a  
..... e residente a ..... in  
Via.....,n. ....

in qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ente .....

con sede a .....in Via.....,n. ....  
codice fiscale / partita IVA .....

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta sopraindicata

## DICHIARA

1) che l'Azienda di cui sopra, in base ai parametri indicati nel DM 18 Aprile 2005 rientra nella categoria di:

Microimpresa in quanto:

- a) occupa meno di 10 persone e
- b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 M€.

Piccola Impresa in quanto:

- a) occupa meno di 50 persone e
- b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 M€.

Media Impresa in quanto:

- a) occupa meno di 250 persone e
- b) realizza un fatturato annuo che non supera i 50 M€ oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 M€.

Grande Impresa in quanto:

- a) occupa 250 o più persone o
- b) realizza un fatturato annuo che supera i 50 milioni di EUR oppure il totale di bilancio annuo supera i 43 M€.

L'azienda, infatti:

a) occupa n. \_\_\_\_\_ persone

b1) realizza un fatturato annuo di Euro \_\_\_\_\_

b2) il totale di bilancio annuo è di Euro \_\_\_\_\_

2) che i suddetti dati sono stati calcolati sulla base dei criteri contenuti nel suddetto DM 18 aprile 2005.

Si rilascia la presente dichiarazione ai fini e per gli usi previsti dalla DGR n. .... del .....

Ai sensi DPR 445/00 art. 38 si allega copia fronte/retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (*specificare il tipo di documento*)

Tipo di documento .....n. ....rilasciato da .....in  
data .....

.....  
(luogo) (data)

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

**ALLEGATO B**  
**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- ASSEVERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**  
**ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA**  
**TARIFFA RELATIVA ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA**  
(ART. 2 DM 58/2017)

Il sottoscritto ..... nato/a il ..... a  
..... e residente a ..... in  
Via.....,n. ....

in qualità di legale rappresentante dell'Azienda/Ente .....

con sede a .....in Via.....,n. ....  
codice fiscale / partita IVA .....

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta sopraindicata  
sotto la propria responsabilità ai fini della determinazione della tariffa per le attività istruttorie di cui all'art. 1 del dm 58/2017

**DICHIARA CHE**

- a) l'elenco delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attività IPPC sono gestite da diversi soggetti;
- b) la presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;
- c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
- d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere a) e b);
- e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
- f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
- g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
- h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
- i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
- j) l) se l'installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
- k) m) se l'installazione è collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonché se è soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- l) n) se nell'istanza è richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;

Ai sensi DPR 445/00 art. 38 si allega copia fronte/retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (*specificare il tipo di documento*)

Tipo di documento .....n. ....rilasciato da .....in  
data .....

.....  
(luogo) (data)

Timbro e firma del legale rappresentante

.....